

La composizione della crisi da sovraindebitamento

Recentemente il legislatore ha ampliato il ricorso alle procedure di ricomposizione della crisi di impresa, estendendo tale opportunità anche ai soggetti c.d. "non fallibili" mediante l'introduzione dello strumento della composizione della crisi da sovraindebitamento. Per comprenderne i contenuti, abbiamo incontrato il Prof. Saverio Signori che, con il suo team di professionisti, assiste, in qualità di advisor finanziario, società di grandi dimensioni nelle procedure di ristrutturazione e risanamento.

Qual è la reale portata innovativa della recente modifica normativa sulla crisi da sovraindebitamento?

"Il legislatore ha colmato una lacuna delle norme fallimentari, estendendo il ricorso agli strumenti di composizione negoziale anche ai soggetti cosiddetti "non fallibili", ovvero imprenditori agricoli e tutti gli enti ed individui che, per requisiti soggettivi e/o dimensionali, non sono assoggettabili alla legge fallimentare. Tali soggetti possono proporre ai creditori un piano di ristrutturazione che preveda la soddisfazione dei debiti attraverso qualsiasi forma (anche ricorrendo alla cessione di crediti futuri o a forme di stralcio). Il piano deve indicare le scadenze e le modalità di pagamento ai creditori, oltre all'eventuale rilascio di garanzie per il rispetto delle obbligazioni assunte".



La norma prevede il coinvolgimento di altri soggetti?

"Nella predisposizione del piano è coinvolto l'Organismo per la composizione della crisi territorialmente competente, iscritto presso un apposito Registro del Ministero della Giustizia. L'Organismo, appurata la fattibilità del piano, ha il compito di aiutare il debitore nella predisposizione dei documenti da depositare presso il Tribunale. Lo stesso può presentare agli uffici preposti una proposta di pagamento dilazionato dei debiti erariali ed in alcuni casi lo stralcio degli stessi. Il Tribunale omologa il piano verificata la correttezza della procedura e con il consenso di almeno il 60% dei creditori, esclusi quelli muniti di privilegio, pegno ed ipoteca".

Qual è l'efficacia nei confronti dei creditori?

"Il piano omologato è valido ed efficace per tutti i creditori, ivi inclusi quelli che non vi hanno acconsentito. Al debitore è riconosciuta l'esdebitazione, ovvero la liberazione dai debiti eventualmente ancora non onorati e la protezione da azioni esecutive nei confronti del proprio patrimonio. Tale divieto non opera nei confronti dei titolari di crediti "impignorabili". In conclusione, questa normativa rappresenta uno strumento valido per tutti quei soggetti non fallibili, gravati da un eccessivo indebitamento, che evidenziano una capacità di far fronte agli impegni scaturenti dal piano sulla base dei flussi finanziari derivanti dalla propria attività o dalla liquidazione del proprio patrimonio. (www.studiosignori.it)

